

X

Del che si è redatto il presente verbale.

In originale firmati.

Il Presidente

SIMEONE Maria Luigi

Il Segretario Comunale

DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

ESTRATTO

# COMUNE DI NONE

*Provincia di Torino*

.....

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 24 APRILE 2014

None, il 24 APRILE 2014

Il Segretario Comunale

f.to DI RAIMONDO Giuseppa

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14

**OGGETTO: "Legge 147/2013: Istituzione Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Approvazione Piano Finanziario e tariffe per l'anno 2014 della componente T.A.R.I. – Approvazione Piano Finanziario e aliquote componente T.A.S.I. – Approvazione aliquote componente I.M.U.."**

\*\*\*\*\*

## DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 5 maggio 2014**

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/00 T.U. ordinamento degli EE.LL.).

IL Segretario Comunale

None, li 13 maggio 2014

F.to Giuseppa DI RAIMONDO

L'anno duemilaQUATTORDICI addì NOVE del mese di aprile alle ore 17,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

SIMEONE Maria Luigia  
RIZZO Stefano  
CAMMUSO Alessandro  
GRAZIANO Giancarlo  
GIARRUSSO Anna Patrizia  
GARRONE Enzo  
TORTONE Massimo  
FERRUA Luca  
D'AGOSTINO Maria Concetta

GIORDANENGO Alessandro Michele  
CIRINO Michele  
BORI MARRUCCHI Roberto  
BISCOLA Nadia  
CARITA' Daniele Giuseppe  
SCAGLIA Mario  
SCARCELLA Giacomo  
NERI Salvatore

Sono assenti i Sigg.: GIORDANENGO – CAMMUSO E CIRINO ,

Assume la Presidenza il Sindaco SIMEONE Maria Luigia.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI RAIMONDO Giuseppa.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CONSIGLIERI PRESENTI N. 13 + IL SINDACO  
A RELAZIONE DELL'ASSESSORE GARRONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi.

\*\*\*

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, la componente IUC denominata **Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228.

**CONSIDERATO** che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 occorre tener conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota

massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti.

\*\*\*

**CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**CONSIDERATO** che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**CONSIDERATO** che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDISPENSABILI	Personale	Acquisto di				Interessi passivi	TOTALE
		beni consumo	Prestazione di servizi	Trasferimenti			
Illuminazione pubblica	€ 4.275,00	€ -	€ 186.000,00	€ -	€ -	€ 190.275,00	
Viabilità e servizi connessi	€ 10.687,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.687,00	
Polizia locale	€ 277.850,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 277.850,00	
Protezione civile	€ -	€ 8.500,00	€ 12.000,00	€ -	€ -	€ 20.500,00	
Servizi tutela ambientale e verde pubblico	€ 8.550,00	€ 4.000,00	€ 19.500,00	€ 5.400,00	€ -	€ 37.450,00	
Urbanistica e gestione territorio	€ 6.412,00	€ 1.800,00	€ 8.900,00	€ -	€ -	€ 17.112,00	
Gestione attività socio-assistenziali	€ -	€ -	€ -	€ 325.000,00	€ -	€ 325.000,00	
Servizio Cimiteriale	€ 2.137,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.137,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>						<b>€ 881.011,00</b>	

**DATO ATTO** che sulla base delle stime e delle simulazioni effettuate la percentuale di copertura dei servizi indivisibili, riferita ad un'ipotesi di gettito pari a 680.000 euro (aliquota 1 per mille), è pari al 77%.

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti.

\*\*\*

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
  - in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il

costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**RITENUTO** necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall'ACEA, soggetto gestore dei servizi di igiene urbana di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

**VISTE** le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

**VISTO** il Piano Economico Finanziario contenente i costi complessivi 2014 pervenuto in data 02.04.2014 Prot. n° 3557 che risulta così composto:

- Piano finanziario TARI 2014
- Dettaglio costi operativi di gestione 2014
- Ripartizione costi CC e CK 2014;
- Coefficienti e Tariffe utenze domestiche – ANNO 2014
- Coefficienti e Tariffe utenze non domestiche – ANNO 2014
- Relazione tecnica relativa alla metodologia utilizzata per la definizione della TARI di cui all'art.1 della L. 14/2013 e s.m.i. –ANNO 2014.
- Relazione Piano Finanziario 2014.

Considerato che ai fini della definizione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014 sono stati seguiti i criteri di seguito sinteticamente elencati, compiutamente definiti nella Relazione Tecnica allegata:

#### **PRODUZIONI DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

Acea tramite l'Ipla ha condotto nel 2013 una campagna di pesatura dei rifiuti per le utenze domestiche al fine di stimare i coefficienti di produzione specifici per ogni categoria di utenza (1 componente, due componenti ecc), al fine di calcolare la produzione di rifiuti derivante dalle utenze domestiche e definire, per differenza, quella non domestica.

Partendo da questi dati di sperimentazione del 2013 si è definita, al netto della frazione verde e ingombranti che nella sperimentazione Ipla non erano conferibili, la produzione di rifiuti attribuibile all'utenza domestica.

Per quanto riguarda le frazioni verde e ingombranti si sono invece utilizzati i dati puntuali di conferimento provenienti dai centri di Raccolta del Bacino Acea che, nello specifico, per il Comune di None sono i seguenti:

ingombranti: 83,33% di produzione domestica;

verde: 94,34% di produzione domestica.

K:\Taverna\Scambio\delibere consiglio\COPIA CONFORME\N. 14 IUC PIANO FINANZIARIO.doc

Sulla base di tutti questi elementi si è dunque identificata, per differenza rispetto al quantitativo totale di rifiuti del Comune di None dell'anno 2013, la produzione di rifiuti attribuibile all'utenza non domestica.

#### **DEFINIZIONE DEGLI INDICI DI PRODUZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

Per l'anno 2014 i coefficienti kb sono stati determinati a partire dai coefficienti di produzione individuati dall'attività sperimentale di campionatura e pesatura sui diversi tipi di nuclei familiari effettuata dall'Ipla nel corso dell'anno 2013.

#### **DEFINIZIONE DEGLI INDICI DI PRODUZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

In generale, l'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle categorie previste dal DPR 158/99, è stata effettuata con riferimento, al codice ATECO dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla Camera di Commercio. Sulle utenze non domestiche, si è deciso di confermare i kd utilizzati già per l'anno 2013 in assenza di recenti sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze.

#### **DEFINIZIONE DEI COSTI INSERITI NEL PIANO FINANZIARIO**

Il piano finanziario 2014 analizza, ai sensi del DPR 158/99, le macrovoci di costo relative a:

- costi operativi di gestione:
- costi comuni
- costi d'uso del capitale.

#### **SIMULAZIONI TARIFFARIE**

Sulla base dei dati di piano finanziario si è dunque effettuata la simulazione tariffaria.

#### **DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI**

##### **UTENZE DOMESTICHE:**

- **Riduzione “autocompostaggio” 20%:** riconosciuta a tutti gli utenti (residenti e non) sulla parte variabile della tariffa sulla base dei seguenti presupposti:
  - partecipazione al corso organizzato da Acea sulla pratica dell'autocompostaggio domestico e conseguimento del relativo “patentino” (si ritiene valida la partecipazione al corso svolto in comune diverso da None purchè promosso da Acea);
  - richiesta di riduzione fatta dal contribuente sugli appositi moduli comunali di adesione al progetto sulla pratica dell'autocompostaggio: in caso di mancata richiesta l'utente non avrà diritto alla riduzione prevista. La riduzione è riconosciuta anche se l'intestatario dell'avviso di pagamento è diverso dal nominativo del partecipante al corso purchè facente parte dello stesso nucleo familiare (codice famiglia);
  - disponibilità di uno spazio verde non inferiore a 25 mq preferibilmente annesso ad abitazione; nel caso in cui lo spazio verde sia ubicato in via e civico diverso da quello dell'abitazione l'utente dovrà autocertificare l'effettivo utilizzo del terreno per la pratica dell'autocompostaggio domestico;
  - impegno formale dell'utente ad effettuare il compostaggio in maniera diligente;
  - impegno formale dell'utente a garantire l'accesso al personale incaricato dal Comune per le opportune verifiche.

Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni.

- **Riduzione “distanza cassonetto” 30%:** riconosciuta su richiesta sulla parte variabile della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 metri. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni.

##### **UTENZE NON DOMESTICHE:**

- **Riduzione “raccolta umido” 10%:** riconosciuta sulla parte variabile della tariffa a tutte le utenze non domestiche coinvolte nel sistema di raccolta “porta a porta”. La riduzione è riconosciuta direttamente a decorrere dalla data di attivazione della raccolta alla singola utenza. In caso di anomalie riscontrate nella pratica di raccolta dell’umido l’utente inadempiente decadrà dal diritto all’agevolazione tariffaria prevista. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni.
- **Riduzione “distanza cassonetto” 30%:** riconosciuta sulla parte variabile della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 metri. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni.
- **Riduzione “avvio al recupero”:** riconosciuta in percentuali indicate nella tabella seguente sulla parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che avviano al recupero tramite ditte terze autorizzate i rifiuti assimilati agli urbani prodotti. Le utenze non domestiche aderenti a tale iniziativa dovranno presentare apposito modulo di autodichiarazione predisposto dal Comune o dal Gestore del servizio, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui tale recupero è stato effettuato. La riduzione della tariffa, applicata a consuntivo, è determinata rapportando la quantità annuale di rifiuti assimilati avviati al recupero (certificata tramite idonea documentazione del produttore) alla quantità annuale stimata di rifiuti della categoria di appartenenza (individuata secondo i “coefficienti kd” approvati dall’Amministrazione Comunale). Il risultato percentuale del rapporto viene arrotondato all’unità per eccesso ove il valore calcolato risulti uguale o superiore di 0,5 o per difetto se inferiore a 0,5. La riduzione della tariffa, pertanto, è determinata secondo la tabella seguente:

<b>Ammontare dei rifiuti avviati al recupero</b>	<b>% riduzione parte variabile</b>
<b>Recupero fino al 25% dei rifiuti totali prodotti</b>	<b>20 %</b>
<b>Recupero dal 25% al 50% dei rifiuti totali prodotti</b>	<b>40 %</b>
<b>Recupero dal 50% al 75% dei rifiuti totali prodotti</b>	<b>60 %</b>
<b>Recupero di oltre il 75% dei rifiuti totali prodotti</b>	<b>80 %</b>

Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni.

**PRESO ATTO** che il totale della Tariffa ammonta ad euro 1.111.434,00.

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

**CONSIDERATO**, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione di specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento e ritenuto opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TARI</b>	Saldo UNICO	31 luglio

	Rata 1	31 luglio
	Rata 2	31 ottobre
	Rata 3	31 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
<b>TASI occupante</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

**VISTI** i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati nell’ambito del Regolamento per l’Imposta Unica Comunale IUC con deliberazione del Consiglio Comunale in pari data;

Sentiti gli interventi dei consiglieri presenti il cui testo integrale viene allegato al solo originale del presente atto;

Con n. 9 voti favorevoli, n. 2 contrari (BISCOLA e SCAGLIA) su n. 14 presenti e n. 11 votanti (n. 3 astenuti: CARITA – NERI E SCARCELLA) espressi per alzata di mano:

#### **DELIBERA**

#### **1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:**

##### **Componente Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
ALLOGGI SFITTI: unità immobiliari ad uso abitativo non locate, né altrimenti occupate in quanto prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno un anno. Tale aliquota va applicata pertanto dal mese successivo al dodicesimo mese consecutivo di mancata registrazione di alcun contratto di affitto.	8,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00.

- di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale.

**2. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:**

**Componente Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

Aliquota ordinaria	1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Quota imposta occupante	10%

**3. Di approvare il Piano finanziario TARI anno 2014 predisposto da ACEA Ambiente Srl gestore del Servizio ai sensi del DPR 158/99, composto dai seguenti elaborati che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante:**

- Piano finanziario 2014 - dettaglio costi operativi di gestione e ripartizione costi e calcolo della tariffa;
- Relazione Piano Finanziario.

- Di approvare la Tariffa per l'anno 2014, come risulta dagli elaborati rispettivamente riguardanti :

- Coefficienti e Tariffe utenze domestiche – ANNO 2014
- Coefficienti e Tariffe utenze non domestiche – ANNO 2014
- Relazione tecnica relativa alla metodologia utilizzata per la definizione della TARI di cui all'art.1 L. 147/2013

- Di approvare per l'anno 2014 le percentuali di riduzione per l'incentivazione della Raccolta Differenziata definite nell'ambito del predetto Piano Finanziario;

- Di prendere atto che per l'anno 2014 alla riscossione della TARI provvederà direttamente ACEA Ambiente Srl in base alla Convenzione per la riscossione del tributo sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2014 .

- Di prendere atto che con l'applicazione della tariffa nelle suddette misure si raggiunge la copertura integrale dei costi del servizio, così come indicato negli allegati prospetti che sintetizzano il Piano economico finanziario predisposto da ACEA.

**4. Di stabilire le seguenti scadenze di versamento per la IUC articolata nelle sue componenti:**

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TARI</b>	Saldo UNICO	31 luglio
	Rata 1	31 luglio
	Rata 2	31 ottobre
	Rata 3	31 dicembre

<b>TASI possessore</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI occupante</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre